

[Avis juridique important](#)

/

31997R0314

Regolamento (CE) n. 314/97 della Commissione del 20 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 21/02/1997 pag. 0034 - 0036

REGOLAMENTO (CE) N. 314/97 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati soltanto se sono originari di un paese che figura in un elenco stabilito conformemente alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo suddetto; che tale elenco è contenuto nell'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 522/96 (4);

considerando che l'Argentina, l'Ungheria e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno trasmesso le informazioni prescritte dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 94/92;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato richiesta di inserire SKAL tra gli organismi di controllo ungheresi; che tale organismo di controllo era già stato valutato dai Paesi Bassi e che la Commissione ha inoltrato la richiesta alle autorità ungheresi; che l'Ungheria ha accolto tale richiesta;

considerando che dall'esame delle informazioni presentate si è giunti alla conclusione che le condizioni prescritte sono equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

considerando che per motivi di chiarezza è opportuno includere nel presente regolamento un elenco completo dei paesi terzi accettati ai sensi del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che, affinché il regime possa funzionare per ciascun paese terzo, gli organismi incaricati del rilascio del certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del

regolamento (CEE) n. 2092/91 devono essere identificati;

considerando che le misure contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 77 del 27. 3. 1996, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Argentina

3. Organismo di controllo: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert) e Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

4. Organismo che rilascia il certificato: cfr. il punto 3

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 2000

AUSTRALIA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Australia

3. Organismo di controllo: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS)

4. Organismo che rilascia il certificato: cfr. il punto 3

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 2000

UNGHERIA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Ungheria

3. Organismo di controllo: Biokultura Association e SKAL

4. Organismo che rilascia il certificato: Biokultura Association and Skal (ufficio in Ungheria)

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 1998

ISRAELE

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come

definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Israele

3. Organismo di controllo: ministero dell'Agricoltura, Servizio per la tutela e il controllo delle piante (PPIS) o ministero per l'Industria e il commercio estero, Sezione prodotti alimentari e vegetali, Servizio ispettivo sulle esportazioni di derrate alimentari

4. Organismo che rilascia il certificato: cfr. il punto 3

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 2000

SVIZZERA

1. Categorie di prodotti:

a) prodotti vegetali non trasformati così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale così come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91

2. Origine: prodotti della categoria 1.a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1.b) coltivati in Svizzera o importati in Svizzera:

- provenienti dalla Comunità europea;

- o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

- o da un paese terzo per il quale uno Stato membro della CE ha accettato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 che il medesimo prodotto sia stato ottenuto e controllato nel paese di cui trattasi in base a disposizioni equivalenti a quelle dello Stato membro di cui trattasi

3. Organismo di controllo: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO) e Institut für Marktökologie (IMO) o Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FIBL)

4. Organismo che rilascia il certificato: cfr. il punto 3

5. Data di scadenza dell'inclusione: 30. 6. 1998»